DATI PRORIETARIO

RISERVATO ASSL

MICROCHIP N.	_	ATS Sardegna
Nome	Cognome	Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
Razza	Nome	
Sesso	Nato a	Data applicazione microchip
Data nascita dich	Data di nascita	
Taglia attuale o prevista O piccola O grande O gigant	Residente a Via	Il Veterinario Dott.
Categoria Mantello	Cell.	Timbro e firma del Veterinario
	C.F	
DATI SEGNALETICI CANE	Dati prorietario	RISERVATO ASSL
MICROCHIP N.		
Nome	Cognome	ATSSardegna Azienda Tutela Salute ASSL Sassari
Razza	Nome	
Sesso	Nato a	Data applicazione microchip
Data nascita dich	Data di nascita	
Taglia attuale o prevista O piccola O grande O gigant	Residente a	
Categoria	Via Cell.	Il Veterinario
Mantello	- <i>C.F</i>	Dott.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei p Documento identità	propri dati e di quelli del proprio animale in ur	n archivio telematico, in conformità al d. Lgs 196/03
Firma del proprietario o del detentore		Timbro e firma del Veterinario

Trasferimento di proprietà			
Cognome			
Nome		8	
Luogo di n	ascita		
Data di na	scita		
Residenza		-	
Comune		-	
Recapito te	elefonico		
Codice Fis	cale		

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Art.4 Inituzione dell'anagrafe canina

1. Presso il servizio veterinario delle Unita sanitarie locali e istituita l'anagrafe
del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovra essere denunciato lo amortinento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'avanto.

smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.

3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanita e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verra utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria esegniti sull'animale.

sun ammase.

4. Nella scheda devono essere riportati: lnogo e data di nascita, stato
segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del
detenten ed il codice assemble all'animale.

detentore ed il codice assegnato all'animale.

5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve segnire il care nei trasferimenti di proprieta o detenzione.

deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.

6. Il proprietazio o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di meidonza.

To propriate of a decentre e same a comminue entre to grain revenues cambio di residenza.
 In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entre sei mesi della entreta in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entre tre mesi dell'istrimione dell'anagrafe canina.

 L'omessa iscrizione all'anagrafe e punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane

- I proprietari o detantori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unita sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarita della proprieta o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
- La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comminque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
- Seem di cata a pune comment di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprieta o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe camina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il came deve essere resiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art.12 Abbandono e custodia degli animali

 Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

LIBRETTO ANAGRAFE CANINA

REGIONE SARDEGNA







OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E DETENTORI AI SENSI DELLA LEGGE REG. 18/05/1994, N. 21

Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina

Art. 4 Istituzione dell'anagrafe canina

- Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita l'anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali presenti nel territorio regionale.
- 2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà essere denunciato lo smarrimento o la morte dell'animale entro 7 giorni dall'evento.
- 3. All'atto dell'iscrizione deve essere compilata l'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
- 4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
- Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
- Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni l'eventuale cambio di residenza.
- 7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute ad istituire l'anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti a provvedere all'iscrizione entro tre mesi dall'istituzione dell'anagrafe canina.
- L'omessa iscrizione all'anagrafe è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

Art.11 Trasferimento, smarrimento o morte del cane

- I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte dell'animale.
- La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni dagli eventi di cui al primo comma.
- 3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore, ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo istituita l'anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, con il codice ad esso già attribuito.

Art.12 Abbandono e custodia degli animali

 Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,94 ad € 516,46.

_	_		
	113	ъ. л	
_		IVI	-